

L'Assessore **Destri Matteo** introduce il punto all'ordine del giorno e puntualizza che per le ristrutturazioni l'adeguamento ISTAT è riassorbito con la rivisitazione degli oneri al fine di mantenerli inalterati. Inoltre, la monetizzazione dei parcheggi varia a seconda di dove viene effettuato l'intervento.

Il consigliere **Corona Vincenzo** chiede come mai si è venuti in Consiglio per questi provvedimenti operativi di natura edilizia e urbanistica, che competono ordinariamente alla Giunta.

L'assessore **Destri ed il Segretario** rispondono che per le monetizzazioni vi è la competenza del Consiglio.

Il consigliere **Padovani Davide** esprime la sua contrarietà agli aumenti degli oneri in questo periodo storico. Sarebbe stato opportuno velocizzare i tempi delle pratiche edilizie. Dà la propria disponibilità a collaborare con l'Amministrazione per studiare nuove modalità operative. Annuncia voto contrario, perchè si tratta pur sempre di un aumento.

Il consigliere **Toffalori Pier Luigi** sottolinea che mentre altri enti hanno diminuito le proprie tariffe, il nostro Comune invece le aumenta. Inoltre, non è ritenuto sufficiente il contributo per le ristrutturazioni. Annuncia voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 28.01.1977 n. 10 – Norme per la edificazione dei suoli, all'art. 3 stabilisce che “la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”, l'art. 5 della medesima legge stabilisce, altresì, che il Comune delibera l'incidenza degli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche che la regione definisce;
- l'art. 7 della Legge 24.12.1993 n. 537, dispone che gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della L. 10/1977 sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuni, in conformità alle disposizioni regionali ed in relazione ai riscontri relativi ai costi delle opere di urbanizzazione primaria secondaria e generale;
- Il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che contiene i principi fondamentali e generali nonché le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia, all'art 16 (contributo per il rilascio del permesso di costruire) prevede che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
- detto contributo, che (in forza di altre disposizioni di legge) è dovuto anche nell'ambito dei procedimenti di D.I.A. // S.C.I.A.,

Richiamato l'articolo 16 del D.P.R. 380/2001 “contributo per il rilascio del permesso di costruire” in particolare il comma 6 e il comma 9 che, rispettivamente, citano:

- *Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;*
- *Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per*

cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

Visto che:

- la Regione del Veneto, con Legge Regionale 27.06.1985, n. 61, ha provveduto ad approvare le tabelle per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, aggiornati con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 385 del 28/05/1992; -
- successivamente all'approvazione del Testo Unico dell'Edilizia, la Regione Veneto non ha più emanato provvedimenti relativi all'aggiornamento delle tabelle parametriche regionali per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione e che, in assenza di determinazioni regionali, si ritiene di dover provvedere, conformemente a quanto disciplinato nei citati commi 6 e 9 dell'art. 16 DPR m. 380/2001, all'aggiornamento dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione alla variazione dei costi rilevati dall'ISTAT;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n 219/2008 relativa all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2009; - Allegato A
- le deliberazione di Giunta Comunale n 220/2008 relativa all'aggiornamento del costo di costruzione per l'anno 2009

Valori tabellari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria:

Ribadito che la Regione del Veneto non ha provveduto, a tutt'oggi, ad emanare alcun provvedimento di aggiornamento ai sensi del citato D.P.R. 380/2001 e quindi i valori tabellari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono risalenti alla data della suddetta propria deliberazione adottata n. 219/2008, e che, pertanto, il periodo trascorso è superiore ai previsti cinque anni, trascorsi i quali la normativa obbliga i Comuni all'aggiornamento;

Ritenuto pertanto necessario e doveroso aggiornare gli importi tabellari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti, già determinati con deliberazione di Giunta Comunale n. 219/2008, tenuto conto dell'adeguamento alle variazioni degli indici ISTAT da dicembre 2009 a dicembre 2020;

Accertato che, come da protocollo comunale n. 6766 del 19/04/2021, l'indice ISTAT per la variazione dell'indice generale F.O.I. (dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati) da utilizzare per l'aggiornamento dei valori delle tabelle relative agli **oneri di urbanizzazione**, verificatosi nel periodo da dicembre 2009 a dicembre 2020 è pari a + **10,8 %**

Preso Atto:

- dell'ultimo periodo dell'art. 82 della L.R.V 61/85: *Il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione relativo a interventi di ristrutturazione, ivi compresi gli ampliamenti che non comportino aumento della superficie utile da calpestio, è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,20;*
- delle tabelle A.2 ed A.3 della Tabella A della L.R.V 61/85 che riportano rispettivamente:
“che la concessione per la realizzazione di modifiche o ristrutturazioni di edificio industriali o artigianali esistenti è onerosa solo se comporta modificazioni della destinazione d'uso o aumento della superficie utile di calpestio e solo per la parte ampliata o modificata”; e “ la concessione per adeguamenti di edifici alberghieri, commerciali o per attività direzionali è onerosa solo se comporta modificazione alla destinazione d'uso o aumento della superficie utile di calpestio e solo per la parte modificata o ampliata

Ritenuto pertanto di applicare, come da Allegato B, la riduzione sull'aliquota degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 82 della L.R.V. 61/85 solo per gli interventi di ristrutturazione residenziali, rimanendo non dovuta la quota degli oneri di urbanizzazione per interventi di ristrutturazione di edifici industriali-artigianali-direzionali e commerciali, sempre che non comportino cambi di destinazione d'uso ed/o ampliamenti;

Ritenuto necessario per la motivazione sopra riportate provvedere all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come descritto nelle tabelle di cui all'Allegato B,

Valori del costo di costruzione

Ribadito che ai sensi dell'art. 16 – comma 9 – del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 30, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Accertato che, come da protocollo comunale n. 6766 del 19/04/2021, l'indice ISTAT per la variazione dell'indice del Costo di Costruzione di un fabbricato Residenziale da utilizzare per l'aggiornamento dei valori delle tabelle relative al **costo di costruzione**, verificatosi nel periodo da dicembre 2009 a Dicembre 2020 è pari a + **12,5 %**

Ritenuto dover aggiornare il valore del contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione sulla base di quanto sopra indicato, applicando la suddetta percentuale ISTAT del 12,50%, modificando l'attuale, deliberato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 220/2008, di importo di Euro 207,63 al mq all'importo di **Euro 233,58 al mq;**

Richiamato:

- il comma 10 dell'art. 16 del DPR. 380/01: *Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.*
- il comma 1 art. 19 del DPR 380/01. *Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.*
- il comma 2 art. 19 del DPR 380/01 : *“Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.”*

Ritenuto, al fine di agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di applicare, ai sensi del succitato art. 16, c.10 del DPR 380/01, una riduzione al costo di costruzione negli interventi di ristrutturazione e recupero del costruito pari al 12,5% da applicare sull'importo di Euro 233,58 al mq, corrispondente ad **Euro 207,63 al mq;**

Ritenuto dover aggiornare il valore del contributo commisurato all'incidenza del costo di smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, sulla base di quanto sopra indicato, modificando gli attuali valori deliberati da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 /2008 -Allegato C- in relazione alla tipologia di attività svolta e alla zona di intervento, applicando la suddetta percentuale ISTAT del 12,50%,

Ritenuto pertanto di quantificare l'incidenza del costo di costruzione nella misura sotto elencata:

- nuovi edifici residenziali quota stabilita sulla base di quanto indicato - dalla LR 04 del 16/03/2015;
- nuovi edifici industriali o artigianali: la quota del costo di costruzione non è dovuto. In luogo dell'aliquota del costo di costruzione, deve essere versata ai sensi dell'art. 19 c. 2 del DPR 380/01, un contributo pari alla incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche -Allegato C

- nuovi edifici, costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali: quota di contributo pari a 10% del costo di costruzione
- interventi sull'edificato residenziale: quota del contributo pari al 5% del costo di costruzione per tutti gli interventi di cui alla lettera d) dell' art. 3 del D.P.R. 380/01, eccetto che per gli interventi relativi della demolizione e ricostruzione integrale del fabbricato, per i quali si applica la LR 04 del 16/03/2015;
- nei casi di interventi di ristrutturazione in edifici destinati ad attività diverse dalla residenza, l'importo base di riferimento del costo di costruzione viene stabilito ugualmente negli importi determinati per la nuova edificazione.

Preso atto del comma 4-bis del. 17 del DPR. 380/01: *Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali e ritenuto pertanto di applicare una riduzione del 20% sul valore del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione,*

Ravvisata la necessità di individuare di criteri univoci per l'applicazione delle tabelle relative al contributo di costruzione e pertanto ritenuto opportuno riportate tali indicazioni in una guida al fine di fornire anche agli operatori delle modalità chiare per il calcolo di tale contributo – Allegato D

Monetizzazione standards

Premesso inoltre che:

- all'interno del territorio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella e delle relative frazioni spesso non sono reperibili spazi da destinare a parcheggio in caso di ristrutturazione, ricostruzione edilizia, recupero dei sottotetti ai fini abitativi come previsto dalla L. 122/89, dal D.M 1444/68 e dalla L.R.V. 51/2019;
- che ai sensi del vigente PRG e del vigente REC è consentita la monetizzazione in alternativa alla realizzazione diretta dei parcheggi privati nella accertata impossibilità progettuale di raggiungere lo standard relativo ai parcheggi e/o nel caso in cui non sia possibile reperire tali aree all'interno dell'area di pertinenza esclusiva del fabbricato;

Ravvisata la necessità di determinare il corrispettivo per la monetizzazione delle suddette aree a parcheggio nei casi di cui al punto precedente;

Preso atto che

- Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio dovrà essere versato in un'unica soluzione prima del rilascio del titolo abilitativo e a dimostrazione dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita relativa ricevuta di pagamento;
- I proventi derivanti dalla monetizzazione devono essere destinati alla realizzazione e/o manutenzione di parcheggi da parte del Comune

Ritenuto che la realizzazione dei parcheggi privati previsti dalle norme deve comunque considerarsi prioritaria; pertanto nei soli casi in cui non si disponga della superficie sufficiente, si possono monetizzare le quantità mancanti.

Precisato che la monetizzazione delle aree non esonera dal pagamento né comporta riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari eventualmente dovuti all'Amministrazione Comunale;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Attività Economiche – Edilizia Privata, n. 184 del 15/04/2021, con la quale è stato conferito un incarico per il servizio finalizzato alla quantificazione estimativa dei valori necessari alla determinazione delle monetizzazioni delle aree private a parcheggio

Rilevato che il servizio di quantificazione del corrispettivo per la monetizzazione delle aree a parcheggio è stato espletato dal professionista incaricato con determinazione n. 184/2021 con il deposito al protocollo comunale al n 7042 del 23/04/2021 delle tabelle, di cui all'Allegato E, che hanno definito la determinazione dei valori di monetizzazione sulla base dei valori venali delle aree e sulla base dell'onere corrispondente al costo di realizzazione delle opere;

Visti:

- il D. Lgs 267/2000;
- il Bilancio per l'esercizio finanziario 2021 pluriennale 2021/2023 ed il DUP 2021/2023, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 25/01/2021, esecutiva;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG anno 2021, esecutiva;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente esito:

Favorevoli: 12

Contrari: 4 (Corona, Grigoli, Padovani, Toffalori)

Astenuti: 0

DELIBERA

- 1- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2- di approvare l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come descritto nell'Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- 3- di adeguare il contributo per il rilascio del permesso di costruire commisurato all'incidenza del costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 7 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, **ad Euro 233,58** al mq pari ad un aumento del 12,50% rispetto all'importo precedente (Euro/mq 207,63), corrispondente alla variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, relativamente al periodo dicembre 2009-dicembre 2020;
- 4- di applicare una riduzione al costo di costruzione negli interventi di ristrutturazione e recupero del costruito pari al 12,5% da applicare sull'importo di Euro 233,58 al mq, corrispondente a **Euro 207,63 al mq**;
- 5- di approvare nella misura sotto elencata l'incidenza del costo di costruzione:
 - nuovi edifici residenziali quota stabilita sulla base di quanto indicato - dalla LR 04 del 16/03/2015;
 - nuovi edifici industriali o artigianali: la quota del costo di costruzione non è dovuto. In luogo dell'aliquota del costo di costruzione, deve essere versata ai sensi dell'art. 19 c. 2 del DPR 380/01, un contributo pari alla incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche -Allegato C
 - nuovi edifici, costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali: quota di contributo pari a 10% del costo di costruzione
 - interventi sull'edificato residenziale: quota del contributo pari al 5% del costo di costruzione per tutti gli interventi di cui alla lettera d) dell' art. 3 del D.P.R. 380/01, eccetto che per gli interventi relativi della demolizione e ricostruzione integrale del fabbricato, per i quali si applica la LR 04 del 16/03/2015;
 - interventi di ristrutturazione in edifici destinati ad attività diverse dalla residenza, l'importo base di riferimento del costo di costruzione viene stabilito ugualmente negli importi determinati per la nuova edificazione.

- 6- di aggiornare il contributo aggiuntivo per l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall'insediamento relativo alle opere destinate ad attività artigianali, industriali ed agricole come riportato nell'Allegato C;
- 7- di stabilire che l'importo per la monetizzazione dei parcheggi privati viene calcolato in euro/mq secondo le tariffe riportate nell'Allegato E;
- 8- di stabilire che la realizzazione dei parcheggi privati previsti dalle norme deve comunque considerarsi prioritaria; pertanto nei soli casi in cui non si disponga della superficie sufficiente, si possono monetizzare le quantità mancanti.
- 9- di dare atto che con successiva deliberazione consiliare si procederà, ai sensi dell'art. 18 del vigente R.E.C., all'approvazione del "Regolamento per la disciplina della realizzazione e/o monetizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati";
- 10- di stabilire che, nelle more dell'approvazione del succitato regolamento, le monetizzazioni possono essere corrisposte sino alla concorrenza del 100% della superficie a parcheggio necessaria, nelle zone A, B e D (consolidato) dell'intero territorio comunale;
- 11- Di dare atto che il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio dovrà essere versato in un'unica soluzione prima del rilascio del titolo abilitativo e a dimostrazione dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita relativa ricevuta di pagamento;
- 12- Di stabilire che proventi derivanti dalla monetizzazione devono essere destinati alla realizzazione e/o manutenzione di parcheggi da parte del Comune
- 13- Di precisare che la monetizzazione delle aree non esonera dal pagamento né comporta riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari eventualmente dovuti all'Amministrazione Comunale;
- 14- di dare atto che tutti gli aggiornamenti approvati con il presente provvedimento hanno decorrenza immediata e trovano applicazione in merito a tutte le istanze edilizie presentate dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- 15- Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché con l'approvazione della presente deliberazione ne deriva un aumento delle entrate legato all'aggiornamento delle tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del costo di costruzione e dell'Allegato C;
- 16- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione in forma palese (per alzata di mano) che ha riportato il seguente risultato: Favorevoli 12 Contrari 4 (Corona, Grigoli, Padovani, Toffalori) Astenuti 0.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Spagnuolo Massimiliano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

REFERTO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

